



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 10 maggio 2022, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. 77/2020, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2098/2021 R.G.

avente ad oggetto: indebito

TRA

SHABAN MARINA, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni De Filippo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti

ricorrente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del leale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Mirella Mogavero, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti

resistente

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 26.02.2021, la ricorrente in epigrafe ha impugnato la comunicazione n. 731797/2014 del 18.06.2019, ricevuta in data 08.07.2019, con cui l'I.N.P.S. le chiedeva – sulla base del richiamato verbale ispettivo prot. n. INPS.2000.25/09/2019.0398298. - la

restituzione della somma di € 6.134,48 corrisposta a titolo di indennità di disoccupazione dal 14.03.2014 al 14.07.2014.

Nel dettaglio, la ricorrente ha eccepito in via preliminare la decadenza di cui all'art. 47 del DPR 30.04.1970, n. 639. Nel merito, ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione da parte dell'INPS, nonché l'assenza dell'obbligo restitutorio per aver percepito le somme in buona fede. .

Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare l'insussistenza dell'indebito comunicato con la nota del 16.06.2020 e dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste dall'INPS.

Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.

L'INPS si è costituito in giudizio impugnando e contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.

In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza avanzata da parte ricorrente.

Ed infatti, la decadenza di cui all'art. 47, comma 3, D.P.R. 639/70 grava sull'assicurato che agisca in giudizio per ottenere le prestazioni assistenziali richiamate. La stessa non si applica all'ipotesi di specie.

Ed infatti, occorre chiarire che la presente controversia ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell'I.N.P.S., la quale rappresenta il presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo relativo all'indennità di disoccupazione Naspi.

In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall'I.N.P.S., ma un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale. Difatti, il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall'I.N.P.S., bensì l'accertamento del debito contributivo in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.

Nel caso di specie, quindi, non sussiste alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell'I.N.P.S.

Occorre evidenziare, in via generale, che i provvedimenti amministrativi emessi dall'I.N.P.S., in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale, non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con la sola funzione di certazione o di mero accertamento dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione per cui l'I.N.P.S. svolge una funzione di mero accertamento. In definitiva, quindi, si tratta di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l'I.N.P.S. fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).

Tali considerazioni sono state, tra l'altro, ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015). La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 31954/2019), riguardante la

cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedurali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del

fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.

Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa è infondata.

Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2008, n. 12092) l'azione di ripetizione dell'I.N.P.S. è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2646 c.c. e tale termine inizia a decorre dal momento del pagamento.

Non ignora il giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento ispettivo.

In tema di indebito sopravvenuto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza

di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".

Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto, perciò, la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la granitica giurisprudenza di legittimità, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.

Nel caso in esame, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto la prestazione è stata erogata nel 2014 mentre la nota di debito è stata ricevuta nel 2021, come allegato da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, e, quindi, prima del decorso del termine decennale.

Infine, per quanto riguarda il merito del giudizio, è onere del ricorrente provare i fatti posti a fondamento delle sue ragioni in quanto è l'accipiens a dover dimostrare i fatti costitutivi del diritto al fine di conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.

Nella fattispecie che ci occupa, pertanto, incombe sulla lavoratrice l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (cfr. Cassazione civile sez. lav. sent. 11/02/2016 n. 2739), ha ribadito tali principi ed ha chiarito che "in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la

prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (in senso conforme, Cass., ord., 23.4.2015, n. 8281). Ne consegue che - contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente e conformemente alla statuizione della Corte territoriale - spettava non all'Inps ma alla lavoratrice agricola, originaria ricorrente, dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostogli. Va rammentato, inoltre, l'orientamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; conf. Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296, Cass., ord., 23.4.2015, n. 8281). E' stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reinscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reinscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)".

Tale distribuzione dell'onere probatorio, inoltre, può trovare applicazione soltanto qualora "nel provvedimento di recupero emesso in

via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).

Nel caso in esame, il provvedimento restitutorio è sufficientemente motivato in quanto l'I.N.P.S. ha indicato la causale con un sufficiente livello di specificità, idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbe spettata al ricorrente.

Nella nota di debito, infatti, l'I.N.P.S. ha revocato la prestazione indicando l'importo e il periodo di erogazione della stessa. Anche prescindendo dalla mancata disponibilità del verbale ispettivo indicato, risultano indicati elementi sufficienti per ritenere come l'indebito si fondi sulla contestazione del rapporti di lavoro posti alla base della prestazione erogata dall'ente previdenziale.

A fronte delle osservazioni appena svolte, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie del ricorso introduttivo, nel quale la ricorrente non ha offerto alcuna allegazione circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la percezione della indennità di disoccupazione nel periodo contestato.

A tal riguardo va osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “*in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto*” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).

Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.

Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che la ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.

Nel caso di specie, parte ricorrente nemmeno allega la sussistenza di un valido rapporto di lavoro, pur chiedendo l'accertamento della sua regolarità: nulla è dedotto, infatti, circa l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro integrante presupposto per la MiniAspi, circa il soggetto titolare del potere datoriale, le modalità di estrinsecazione di tale potere, l'orario di lavoro, la retribuzione ricevuta, l'utilizzazione di strumenti e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro. Non sono, inoltre, descritte le mansioni concretamente svolte.

Per quanto concerne la documentazione in atti, va rilevato che in ordine ai rapporti disconosciuti dall'INPS e indicati in memoria risulta depositato unicamente estratto contributivo.

Tale documento, però, neppure richiamato in ricorso, non può di per sé solo sopperire alle carenze assertive riscontrate.

Né possono assumere rilievo le deduzioni svolte per la prima volta nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza, in quanto tardive.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Per quanto concerne il governo delle spese di lite, deve evidenziarsi che nella fattispecie non è possibile attribuire rilievo alla dichiarazione sottoscritta dalla parte ai fini dell'esonero delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., in ragione del divieto di interpretazione analogica della predetta norma, avente carattere eccezionale.

Ed infatti, la presente controversia non ha strettamente ad oggetto il conseguimento di una prestazione assistenziale o previdenziale, ma l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio.

Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lavoro, n. 16676 del 2020) secondo cui "Affinchè sia applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c., per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. In tal senso depone il chiaro tenore testuale della disposizione ed anche la ratio storica e sistematica che la sorregge. Va ricordato che la regola dell'esonero fu introdotta dalla L. n. 533 del 1973, art. 11 sulle basi del previgente L. n. 153 del 1969, art. 57 ed attraverso alcune pronunce della Corte Costituzionale si è delineato l'ambito di estensione soggettiva, includendovi l'INAIL dal lato passivo (Corte Cost. n. 23 del 1973) ed i congiunti superstiti del lavoratore (Corte

Cost. n. 98 del 1987). Dal punto di vista dell'oggetto della controversia, qui di maggiore interesse, Corte Cost. n. 85 del 1979 estese l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. anche alle controversie assistenziali, dato che entrambe le situazioni e cioè il diritto ad ottenere sia le prestazioni previdenziali che assistenziali, "sono assimilabili sul piano sostanziale e sono regolate dal medesimo procedimento in caso di controversia giudiziaria". 7. La dottrina ha evidenziato che, nella vigenza della prima versione della disposizione (introdotta dalla L. n. 533 del 1973, art. 11) si è realizzata, grazie agli interventi della Corte Costituzionale richiamati, la massima forza espansiva della ratio tesa a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale e ciò in ragione del fatto che tale giudice si occupa di prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno. Tale finalità sorregge la logica di favore di cui la disposizione è espressione legandosi strettamente non a qualsiasi domanda inerente alla materia previdenziale od assistenziale, ma - appunto - solo alla domanda tendente ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali. 8. Al contempo, non può sfuggire che la disciplina in parola è, comunque, espressione di diritto singolare, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati. Per tale ragione, si è affermato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 25759 del 2008), con riferimento all'art. 152 att. c.p.c. nel testo vigente prima della modifica di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, ma con considerazioni estensibili anche alla versione attuale, che l'esonero dal pagamento delle spese processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali, ma solo in relazione a

quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali”.

Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:

- a) Rigetta il ricorso;
- b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Si comunichi.

Aversa, 10 maggio 2022

Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli